

SUPPLEMENTO

AL GIORNALE

LA BILANCIA N. 12.



Secondo la solenne promessa, con che si termina l'Allocazione, della quale abbiain dato un Estratto, si pubblicò ieri il seguente importantissimo Moto-Proprio.

PIUS PAPA IX

MOTU-PROPRIO.

Come è Nostro principale desiderio il conoscere con una sicura speditezza quello che di giorno in giorno richiegga l'utilità e il bene de' popoli, la cui felicità è al Nostro Sacerdotale imperio raccomandata; così dobbiamo trovar modo che la molteplice varietà degli affari e le cresciute relazioni fra i rami diversi della pubblica amministrazione non facciano inutile e dannoso ingombro. E poichè i modi variano secondo la qualità de' tempi e delle cose, onde si fa opportuno o necessario quel che potè per addietro non essere necessario nè utile; abbiamo giudicato che a conseguire questo fine, ottimo sarà l'adunare in un Consiglio i Capi delle Amministrazioni principali dello Stato, e in quello far proporre ed esaminare in comune i più gravi almeno tra gli affari che soglionsi portare per la suprema sanzione alla Nostra udienza. Che se diciamo i più gravi solamente, certo non è che nel Nostro cuore ponghiamo differenza fra i sospiri del più umile contadino e le più alte cagioni dello Stato: ma nell'accettare la legge che impone agli uomini la brevità del giorno, stimeremo sempre la gravità degli affari dalla qualità piuttosto delle cose che delle persone.

Questa occasione abbiamo poi trovata opportunamente per distribuire in più congrue sedi alcune parti della pubblica amministrazione, le quali, riunite convenientemente un tempo per altri legami, nelle mutazioni che poscia di mano in mano avvennero erano rimaste o per abitudine piuttosto che per sufficiente ragione congiunte, o con danno dell'unità separate. La qual cosa introdotta per meglio ordinare le operazioni di questo Consiglio, Ci confidiamo che non mediocrementegioverà a rendere più ordinato e più semplice anche l'andamento di ciascuna amministrazione.

Sicchè udito per Nostro consiglio il parere di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. R. C. di Nostro moto proprio, con certa scienza e con la pienezza della suprema Nostra podestà ordiniamo e decretiamo quanto siegue.

CAPO I.

Consiglio dei Ministri.

§. I. È istituito un Consiglio di Ministri composto,

1. del Cardinal Segretario di Stato,
2. del Cardinal Camerlengo,
3. del Cardinal Prefetto delle acque e strade,
4. di Monsig. Uditore della Camera,
5. di Monsig. Governatore di Roma,
6. di Monsig. Tesoriere Generale,
7. di Monsig. Presidente delle Armi.

§. II. Il Cardinal Segretario di Stato è il Presidente del Consiglio: le sessioni si terranno innanzi di lui, quando non siano presiedute dal Sovrano.

§. III. Il Cardinal Camerlengo potrà essere rappresentato nel Consiglio da Monsig. Uditore del Camerlengato; il Cardinal Prefetto delle acque e strade potrà essere rappresentato da Monsignor Presidente: tali rappresentanti daranno il loro voto nelle sole materie dei rispettivi ministeri.

§. IV. Saranno chiamati alle sessioni del Consiglio anche i Capi dei dicasteri non contemplati dal §. I, allorchè il loro intervento si riconosca necessario: se il Capo del dicastero che interviene è un Cardinale, darà il suo voto in tutti gli affari come gli altri membri del Consiglio.

§. V. Interverranno alle sessioni i due Sostituti della Segreteria di Stato: essi non avranno voto, allorchè il Cardinal Segretario sarà presente al Consiglio.

§. VI. Il Consiglio sarà assistito da un Segretario Prelato senza voto.

CAPO II.

Attribuzioni dei Ministri.

§. VII. Sono e rimangono riunite nel ministero del Cardinal Segretario di Stato tutte le attribuzioni e prerogative già assegnate a ciascuna delle due Segreterie, l'una di Stato, l'altra per gli affari di Stato interni, dal Sovrano Chirografo del 20 Febbrajo 1833 e dalle posteriori disposizioni, a riserva di quelle che dal presente moto proprio vengono conferite al nuovo ministero per gli affari di giustizia.

§. VIII. La Segreteria di Stato è il centro di tutti gli affari che si trattano dai diversi ministri: è l'organo della pubblicazione delle leggi e della comunicazione degli ordini emanati dal Sovrano, non che dei rapporti al Sovrano stesso sui reclami che s'interpongono contro gli atti o le decisioni dei singoli dicasteri.

§. IX. Il Cardinale Camerlengo, oltre la Prefettura del Tribunale della piena Camera, conserva le altre sue attribuzioni in conformità delle leggi vigenti, e specialmente quelle che riguardano il commercio, l'industria, l'agricoltura, le arti, le antichità, gli scavi e le miniere dello Stato: queste dipenderanno esclusivamente dal suo ministero.

Le nomine dei Consoli nei paesi esteri saranno d'ora innanzi proposte al Sovrano e spedite dalla Segreteria di Stato.

§. X. Il Cardinal Prefetto delle acque e strade prosegue ad esercitare il ministero dei lavori pubblici coerentemente al moto proprio del 23 Ottobre 1817, al regolamento dell'8 Giugno 1833 ed alle disposizioni e dichiarazioni successive.

I porti e canali marittimi dello Stato, il fiume Tevere, la presidenza delle ripe, i ponti entro e fuori la città di Roma, fanno parte delle attribuzioni di questo ministero.

Quanto ai porti e canali non è derogato alla ordinanza del 10 Giugno 1835 ed alle altre

disposizioni che ne attribuiscono la polizia alla Congregazione sanitaria.

§. XI. È affidato a Monsignor Uditore della Camera il nuovo ministero per gli affari di giustizia: egli avrà le stesse attribuzioni che aveva in questa parte il ministero per gli affari di Stato interni in virtù del chirografo 20 Febbrajo 1833 e dell'Editto 17 Dicembre 1834, e che attualmente sono esercitate dalla Segreteria di Stato. Da questo ministero dipenderà la direzione e la compilazione delle statistiche giudiziarie; gli elementi per la parte criminale gli saranno comunicati dalla Sacra Consulta.

La Sacra Rota e tutti i Tribunali che hanno per Capo un Cardinale, proseguiranno a corrispondere con la Segreteria di Stato.

§. XII. Monsignor Governatore di Roma, oltre il governo della Capitale, conserva la Direzione generale di polizia per tutto lo Stato, a termini del regolamento 23 Ottobre 1816, del chirografo 20 Febbrajo 1833, e delle posteriori disposizioni: prosegue inoltre ad avere la disciplina e la direzione di tutte le carceri politiche e delle correzionali di Roma; e conserva pure il comando superiore delle Armi politiche e dei Vigili in rappresentanza del Cardinal Segretario di Stato.

§. XIII. Monsignor Tesoriere Generale conserva egualmente il suo ministero del pubblico erario con le attuali attribuzioni a forma dell'apposito regolamento del 29 Dicembre 1832, e delle altre leggi posteriormente emanate.

La direzione, la disciplina e la gestione amministrativa delle carceri, luoghi di pena e case di condanna, saranno affidate a Monsignor Segretario della S. Consulta sotto la dipendenza del Cardinal Segretario di Stato nella sua qualità di ministro dell'interno.

La direzione, la custodia e l'amministrazione dell'Armeria pontificia passeranno alla Presidenza delle armi.

In virtù del disposto nel §. X. Monsignor Tesoriere viene esonerato dalla pro-presidenza delle ripe: la navigazione sul Tevere cesserà.

Il Governo di Porto e Fiumicino tornerà sotto la giurisdizione di Monsignor Presidente della Comarca di Roma.

La Direzione Generale del Debito pubblico dipenderà dal Tesorierato; gli affari ad essa appartenenti saranno riferiti in Consiglio da Monsignor Tesoriere.

§. XIV. Monsignor Uditore della Camera e Monsignor Governatore di Roma cesseranno dalle funzioni giudiziarie, siano civili, siano criminali, comunque esercibili da altri in loro nome e vece. Monsignor Tesoriere Generale cesserà egualmente dall'esercizio della Presidenza della Congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, e del Tribunale criminale della Camera.

§. XV. Monsignor Presidente delle armi continuerà ad esercitare le attuali sue attribuzioni unitamente al Consiglio militare, osservando il regolamento organico del 16 Dicembre 1844.

Avrà inoltre la direzione, la custodia e l'amministrazione dell'Armeria Pontificia come al §. XIII.

§. XVI. Compete a ciascuno dei Ministri il diritto di censura e disciplina sui funzionarii ed impiegati da loro dipendenti.

CAPO III.

Affari da trattarsi nel Consiglio.

§. XVII. Gli affari da trattarsi e decidersi nel Consiglio sono

1. i conflitti di attribuzioni fra i diversi dicasteri ;
2. i reclami dalle decisioni di ciascun dicastero interposti dalle parti interessate alla Segreteria di Stato ;
3. le riforme, quando abbiano luogo, del compartimento territoriale ;
4. le nuove leggi, i regolamenti generali, le istruzioni di massima, le interpretazioni o dichiarazioni delle leggi o dei regolamenti in vigore ;
5. tuttociò che riguarda il sistema economico, la finanza e l'interesse generale dello Stato, non che l'interesse di una o più Provincie ;
6. le nomine di taluni dei funzionarii ed impiegati pubblici da indicarsi nei §§. seguenti ;
7. tutti gli affari che il Sovrano rimetterà all'esame e decisione del Consiglio.

§. XVIII. È in facoltà di ciascun ministro d'interpellare il Consiglio anche per altri affari fuori di quelli enumerati superiormente, purchè ne sia prevenuto il Cardinal Segretario di Stato.

§. XIX. Il Cardinal Segretario di Stato proporrà al Consiglio le nomine dei principali funzionarii non Prelati dei Tribunali di Roma indicati nel §. XI ; dei Governatori ; dei Segretarii generali delle Legazioni o Delegazioni ; degl' Ispettori e del Capo Contabile dell'amministrazione delle carceri, Inoghi e case di condanna ; degli Officiali ed impiegati primarii della Congregazione di sanità, del Segretario Capo d'ufficio dell'annona e grascia, del Segretario della Presidenza degli archivj, e del Segretario della Presidenza del censo, e dei Direttori delle zecche.

§. XX. Le nomine sovrane dei Prelati a qualunque carica o impiego saranno spedite dalla Segreteria di Stato indipendentemente dal Consiglio dei Ministri.

Si ritengono come nomine prelatizie quelle dell'Avvocato dei poveri, dell'Avvocato generale del Fisco, del Procuratore Fiscale generale, e del Commissario della Camera Apostolica, e quelle pure degli avvocati concistoriali.

§. XXI. Il Cardinal Camerlengo proporrà le nomine del Segretario Generale del Camerlengato, del Commissario delle antichità, dei membri e del Segretario della Commissione consultiva delle belle arti, del Direttore e Ispettore del bollo degli ori e degli argenti ; e dei principali funzionarii e impiegati di ciascun ramo del suo ministero.

§. XXII. Il Cardinal Prefetto delle Acque e Strade proporrà le nomine dei Consiglieri, del Fiscale, del Sotto-Segretario Generale e del Capo Contabile della Prefettura, dei Membri del Consiglio d'arte, e di tutti gl'individui componenti il Corpo degl'Ingegneri di Governo, dei Maestri di strade, e dell'Ispettore della illuminazione di Roma.

§. XXIII. Monsignor Uditore della Camera proporrà le nomine dei Presidenti e dei Giudici dei Tribunali civili e criminali, dei Presidenti e Giudici dei Tribunali di commercio nelle Provincie, degli Assessori legali o giudicanti, dei Fiscali, dei Giudici processanti, dei Difensori dei rei, dei Cancellieri, di due primarii impiegati del suo ministero e del Direttore delle statistiche giudiziarie.

§. XXIV. Monsignor Governatore di Roma proporrà le nomine dei Presidenti, Vice Pre-

sidenti e Segretarii di Polizia nei rioni di Roma, dell'Assessore generale, dei Direttori e Segretarii nelle Provincie, dei Capi-sezione nel suo ministero, dei Comandanti ed Officiali superiori delle Armi politiche e dei Vigili, e dei Capitani dell'uno e dell'altro corpo.

§. XXV. Monsignor Tesoriere generale proporrà le nomine del Computista generale della Camera, dell'Ispettore del controllo, del Segretario generale del Tesorierato, dei Sostituti Commissarii ; dei Sopraintendenti, Direttori, Segretarii e Computisti delle diverse amministrazioni fiscali ; dell'Ispettore generale della depositaria della camera apostolica ; degl'Ispettori del bollo, registro ed ipoteche ; dei Conservatori ipotecarii ; dei Governatori e Regolatori delle dogane ; dei Capi sezione negli uffizj da esso dipendenti ; degli Officiali superiori dei Capitani delle Guardie di finanza.

§. XXVI. Monsignor Presidente delle Armi proporrà le nomine dei membri del Consiglio, del Segretario generale, degl'Ispettori e Sotto Ispettori, dell'Uditor Generale e degli Uditori Divisionarii, del Capo dell'Ufficio di verificaazione, e del primo Verificatore ; le nomine del Direttore dell'Armeria, del Direttore Generale, dell'Ispettore della Sanità Militare, dei Generali, e di tutti gli altri Officiali Superiori fino al Maggiore inclusivamente ; e le destinazioni dei Comandanti dei Corpi e dei Forti.

§. XXVII. Le nomine dei funzionarii superiori deliberate in Consiglio, tostochè siano approvate dal Sovrano, saranno spedite dal ministero della Segreteria di Stato, come si è praticato sinora ; e le altre nomine continueranno a spedirsi dai ministri rispettivi.

§. XXVIII. Ogni ministro presenterà al Consiglio il preventivo del proprio ministero : il Consiglio prima di deliberarne lo farà comunicare alla Congregazione di revisione, che lo ritornerà co' suoi rilievi.

Il Tesoriere Generale porrà a disposizione di ciascun ministro i fondi necessarii.

CAPO IV.

Sessioni e deliberazioni del Consiglio.

§. XXIX. Le sessioni ordinarie del Consiglio si terranno una volta in ogni settimana : si terranno sessioni straordinarie quando il bisogno lo esiga, con invito del Cardinale Presidente, ovvero con ordine Sovrano.

§. XXX. Le deliberazioni del Consiglio saranno meramente consultive, finchè il Sovrano non le abbia approvate.

§. XXXI. Il Segretario del Consiglio terrà registro delle singole deliberazioni : stenderà processo verbale di ciascuna sessione, contenente i motivi di quanto venne deliberato : questo processo verbale sarà presentato al Sovrano.

§. XXXII. Allorchè le deliberazioni siano approvate dal Sovrano, il Segretario le parteciperà per iscritto ai singoli membri del Consiglio : se il Sovrano ricusa o differisce di approvarle, il Segretario ne darà verbale notizia nella prima sessione.

§. XXXIII. Gli affari decisi con l'approvazione Sovrana non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in Consiglio, a meno che il Sovrano medesimo non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto remissivo al Cardinal Segretario di Stato.

CAPO V.

Disposizioni generali.

§. XXXIV. Se il Cardinal Segretario di Stato non interviene al Consiglio, la presidenza sarà esercitata momentaneamente dal membro più degno fra i presenti.

§. XXXV. Ciascun ministro prima di proporre le nomine al Consiglio, farà le indagini più scrupolose sulla probità e capacità delle persone, e sulle altre circostanze che possano renderle degne della fiducia del Governo e del pubblico.

Proporrà inoltre al Consiglio un regolamento per la organizzazione interna del proprio ministero, designando quel numero d'impiegati che reputerà necessario al servizio.

§. XXXVI. Sulla proposta del Cardinal Segretario di Stato il Consiglio emanerà un regolamento che contenga le norme per le ammissioni e promozioni dei funzionarii ed impiegati, per la loro disciplina, e per le pene corrispondenti alle loro mancanze.

§. XXXVII. Gli affari che pel disposto nel precedente Cap. IV non debbono trattarsi e decidersi nel Consiglio, saranno riferiti direttamente al Sovrano dal Ministro rispettivo.

§. XXXVIII. I ministri conservano il privilegio della udienza Sovrana: lo conservano pure i Capi dei dicasteri non contemplati in questo moto-proprio, qualora ne godano attualmente.

§. XXXIX. Ogni Ministro farà rapporto speciale al Sovrano degli affari dipendenti dal suo ministero, proposti e deliberati nel Consiglio ; quindi parteciperà le risoluzioni Sovrane al Segretario per l'effetto indicato nel §. XXXII.

§. XL. Tutti i ministri e tutti i Capidi dicastero che godono il privilegio della udienza Sovrana, dovranno riferire al Cardinal Segretario di Stato le decisioni e gli ordini del Sovrano, ed osservare verso il suo ministero le stesse relazioni e la stessa dipendenza che hanno osservate sinora.

§. XLI. Sarà provveduto con particolari disposizioni alla presidenza del Tribunale del Governo di Roma, alla presidenza del Tribunale dell' A. C., all'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica nel medesimo Tribunale criminale della Camera Apostolica.

§. XLII. Col disposto nel Cap. II nulla è innovato sulle attribuzioni competenti alla Congregazione speciale sanitaria in virtù dell'editto 20 Luglio 1834, e delle ordinanze successive della Segreteria per gli affari di Stato interni.

§. XLIII. Il presente moto-proprio avrà effetto incominciando dal giorno primo di luglio prossimo.

Volendo e decretando che al presente Nostro moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della Nostra volontà ; che mai per qualunque titolo ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi *ad viam juris* neppure *per aperiitionem oris* ; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irritato ed invalido tuttociò che scientemente, ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate e sentite qualsivoglia persone che avessero o pretendessero avervi interesse e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle : tale essendo la Nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*,

la regola della Nostra cancelleria *de jure quae-sito non tollendo*, e non ostanti altre leggi consuetudini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente moto-proprio, ampiamente e generalmente ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Quirinale il 12 giugno 1847, anno primo del nostro Pontificato.

PIVS PP. IX.

Prematuro sarebbe il giudicare la natura, e i molti particolari di questo Sovrano Atto, pel quale il sì lungamente aspettato *Consiglio de' Ministri* è finalmente stabilito. Ne parleremo di pien proposito altra volta con più agio.

Intanto abbiamo specialmente lodato, con tutta Roma, certe aeree parole che fan da prodromo, e che abbiamo creduto conveniente di raccomandare all'attenzione de' lettori, stampandole con altro carattere!

In generale, l'esistenza, pur unicamente, d'un regolare Consiglio di Ministri, in un paese, dove nulla di simile iori esisteva, è già sommo progresso. Sono, con ciò, messi gran freni al potere individuale d'ognuno dei Ministri, e le deliberazioni di un solo sono, per questa guisa, trasformate, ne' più importanti affari, in deliberazioni molto più solenni, e molto più ponderate, nelle quali collegialmente avrà parte tutto il Consiglio per consulta, e il Sovrano stesso da ultimo, per la decisione.

E osservabili sono più cose nella nuova divisione dei poteri... nella creazione d'un Ministero per gli affari di giustizia... nella reiterata promessa della compilazione di Note Statistiche Giudiziarie da estendersi ad ogni maniera di cause... ed in altro, di che in altro tempo non sarà taiuto.

Senza dubbio questo non è ancor tutto. È un primo esperimento in *subjecta materia*, fatto con una saggia ritenutezza, il quale non esclude cambiamenti più considerabili per l'avvenire. L'assioma è francamente stabilito — *I modi*, dice il provvidentissimo Pontefice, *variano secondo la qualità de' tempi e delle cose; onde si fa opportuno o necessario, quel che può per altrietro non essere necessario ne utile*. Scriviamo ciò in lettere d'oro su porfido o su granito. Scriviamolo, in questo mezzo, nel libro della memoria — Si vuol interrogare l'esperienza e farsi suoi discepoli. Si vuole andare col piè di piombo nelle vie delle novità. Si rispetta molto il passato per giusta riverenza dell'antico, e venerando edificio, nel quale lavorarono grand' uomini di più secoli: ciocché non toglie, che quando si sia veduto, un pò co' propri occhi, un pò con quelli de' più savi del popolo, che nell'edificio, è un braccio da distruggere per fabricarne un altro, un fondamento da ripiantare, una disposizione d'appartamenti da mutare in tutto, un'ala da aggiungere, un tetto, che fa ombra e pressura, da levar via, un piano da sovrapporre su quel che già era, questo si faccia senz'altra difficoltà o resistenza. Solo si è ben deliberati di conservare la fisionomia generale della fabbrica, e di ritenere tutti i muri maestri. Del resto, il nostro tempo è gran trasformatore degli uomini e delle cose, per un suo special privilegio. Questo Stato fu sin qui una macchina politica, la quale ha nome *Domnio temporale del Sommo Pontefice*. Per condurre la macchina alla forma, che sin qui ebbe, lavorarono architetti molti e di gran grido. Essa è un pò come la Chiesa di San Pietro, che ha cangiato spesso la sua pianta, senza che cessasse d'esser la stessa Basilica pur sempre, amata e venerata da tutta la Comunione Cristiana Cattolica. La Croce greca del tempio s'è cangiata in Croce latina. Vi s'è aggiunto il Colonnato. La Cupola prima non v'era; e non v'era la Sacristia.... Nè men di così s'è sempre fatto pel *Domnio temporale*. I nostri padri se non son trovati bene per lunghe età, e si sono avvezzi a riverirlo: pur s'andava mutando secondo i tempi, senza perdere nè estensione, nè

bellezza, nè forza. Che architetti un Gregorio VII...! un Innocenzo III...! un Bonifacio VIII...! — Che restauratori un Giulio II...! un Sisto V...! — E abbiamo avuto le riparazioni, dopo gli ultimi tremuoti, fatte da un Pio VII, e da un Leon XII. Abbiamo avuto le penultime, e poi l'ultime; le quali sappiamo di certo (perchè Pio IX. ce lo ha promesso, e a Pio IX. crediam tutti) che non saran poi veramente le ultime. È dunque, per noi, certo che il tetto non è ancor messo. E veggiamo, perchè non siam ciechi, che i muri esterni mostran qua e là gli addentellati per costruzioni future; che i palchi non son rimossi; che i muratori hanno ancora in mano la cucchiara; che rimangono ancora in piede e a lor posto le candele e i puntelli. Perciò abbiam più fede di certuni che mormorano, come se il capomastro si fosse già congedato... come se fosse già saldato il conto... come se l'edificio ci fosse dato in consegna di tal modo da essere al tutto inabitabile. Aspettiamo e speriamo — VIVA PIO IX. — F. O.

ESTRATTI

DAI GIORNALI, CORRISPONDENZA E POLEMICA

Leggiamo nel Faro de' Pirenei e nell'Heraldo 29 maggio 1847 le seguenti notizie intorno all'itinerario di S. E. monsignor Giovanni Brunelli e alle ossequose accoglienze a lui fatte nelle varie città di Spagna per le quali è passato dirigendosi alla capitale: e le pubblichiamo con piacere, perchè veda ognuno quanta riverenza e divozione professano il governo e la nazione spagnuola alla s. persona di Pio IX rappresentata dal legato straordinario.

Bajona 25 maggio

Monsignor Giovanni Brunelli, arcivescovo di Tessalonica, legato straordinario della s. Sede in Spagna, arrivò la notte del sabato a Bajona accompagnato da tre segretari ecclesiastici: e scese al palazzo di monsignor vescovo che S. E. gli aveva esibito per mezzo del sotto-prefetto di Bajona, dell'invitato di Spagna, del console, e vice console di S.M. Cattolica, del console Belgico e dei varj notabili. Alle 5 della sera, dopo la salva, diede la benedizione ad una immensa moltitudine di fedeli. Il nunzio riprese il cammino immediatamente dopo, manifestando il dispiacere che gli urgenti doveri di sua missione non gli permettesse ero di prolungare la sua dimora nella nostra città che avevagli fatta così onorata accoglienza. Egli è accompagnato da D. Antonio Riqueime gentiluomo di camera della regina, ed uno degli ufficiali più ragguardevoli della segreteria di Stato. Monsignor Brunelli è uno de' prelati più eminenti della corte di Roma: segretario della importante congregazione di Propaganda ha condotte a buon termine molte negoziazioni. Il s. Padre non poteva rassegnare a miglior mano la gran missione di cui riuscimento favorevole sarà uno de' titoli più fondati di S. Santità alla riconoscenza della chiesa di Spagna.

Jrun 21 detto

Alle 7 e mezzo della sera arrivò qui il nunzio apostolico, e discese immediatamente alla chiesa per riferire le debite grazie a Dio che il condusse nel territorio spagnuolo, senza che nel viaggio gli sopravvenisse alcun incidente sinistro nel tramutarsi alla chiesa, bisognò che la carrozza del nunzio si aprisse a poco il passaggio a traverso un immenso popolo che si era accalcato nelle vie. Dopo avere orato, si diresse all'Aduana, ove la signora Do Olazabal padrona di detta casa, avevagli preparato un convenevole appartamento. Le Autorità locali ed ecclesiastiche riceverono ed ossequiarono monsignor Brunelli, siccome pure gli impiegati dell'Aduana. È stata posta una guardia a disposizione di S. E. che di presente licenziò e probabilmente si porterà a complimentarlo il comandante generale della provincia signor Barruncchea che da otto giorni si trova in Jrun, senza dubbio per quest'oggetto. Monsignor Brunelli è sugli anni cinquanta il suo carattere affabile, ripieno di bontà, liberale ne ha messo in cuore speranze lusinghiere circa il regolamento dello nostro questioni religiose con la corte del mondo cristiano.

To'osa 26 detto

Alle 10 della mattina arrivò in questa città monsignor Brunelli Andarono a riceverlo, unitamente al capo politico, i deputati di tutte le corporazioni. La sua fisionomia è molto espressiva.

Vittoria 26 detto

Alle 9 della sera arrivò in questa città monsignor Brunelli Andò ad alloggiare nella casa della posta, e nel momento del suo arrivo fu ossequiato dal capitano generale da tutte le autorità e corporazioni

militari o civili, unitamente ai capi ed ufficiali della guarnigione e del capitolo ecclesiastico. Il vescovo di Calahorra che da alquanto giorni si trovava in questa città e il capo politico hanno continuamente accompagnato S. E. tributandole gli omaggi dovuti all'alta sua missione. La brillante musica del Reggimento d'Infanteria di Gerona, eseguì per una buona ora varj e squisiti concerti, composti di scelti pezzi, o di arie nazionali, e monsignor mostrandosi sommamente grato a queste significazioni di rispetto e di attenzione, si presentò due volte al balcone per salutare e benedire il numeroso popolo. Alle 8 della mattina ha proseguito il suo viaggio alla volta di Burgos. Egli è un uomo di molta amabilità, e parla spagnuolo con buona pronunzia e correttamente. Ha mostrata piena soddisfazione del ricevimento fattogli in Spagna e a voler giudicare dalle spiegazioni date alle Autorità, egli è perfettamente compreso dell'altozza di sua missione, e de' bisogni del paese, ed ha manifestato il desiderio onde è animato, di vedere la nostra patria prospera e tranquilla, essendo in questa parte fedele interprete de' pietosi e illustri sensi del sommo Pontefice. Piaccia al Cielo, che la sua missione abbia un riuscimento così felice come fa bisogno alla cattolica Spagna, sicchè possano rannodarsi una volta le relazioni con la s. Sede, e in questo modo non vengano fatto di evitare tanto altre fatali conseguenze, che potrebbero aver luogo nelle calamitose circostanze nelle quali ci ritroviamo.

Nel prossimo num. daremo un breve ragguaglio della continuazione del viaggio di monsignor legato e del suo arrivo in Madrid.

NELLA LIBRERIA DI ALESSANDRO NATALI

VIA DELLE CONVERTITE N. 19 o 19 A.

Si trova vendibile.

LETTERE BOLLE E DISCORSI

DI

CLEMENTE DECIMOQUARTO

(FRA LORENZO GANGANELLI);

edizione ordinata, accresciuta e illustrata

DA COSTMO FREDERATI

Un vol. — Paoli 7.

AVVISO

A maggior comodo dei Sigg. Viaggiatori per la Delegatione di Frosinone incominciando dal 20 giugno corrente partirà una, o due volte la settimana un legno condotto dal cognito Vetturino *Francesco Patriarca* a discretissimi prezzi da Roma a Frosinone, e viceversa; prendendo, e lasciando gl'individui in qualunque punto dello stradale farà loro comodo, e conducendoli, ancora in altre città, e paesi si della Provincia, che del limitrofo regno Napolitano.

Il ricapito in Roma è sulla Piazza del Paradiso num. 69. ed in Frosinone nella sua propria abitazione.

Roma li 15 giugno 1847.

AVVISO

Della prima Vendita al Pubblico Incanto da eseguirsi Mercoledì 16 corrente mese alle ore 10 antimeridiane nel Casamento in *Via Rasella num. 6 primo piano*. In occasione della sua partenza da Roma la *Nobile Famiglia Approsti Donati*, che va a stabilirsi nelle sue *Proprietà in Sabina* ha destinato di vendere all'Auzione diverso Mobilio, Biancheria, Letti, uno de' quali in ferro pulimentato di Napoli, Orologi, Stampe, Quadri, e tutt'altro ivi esistente di sua proprietà, con l'indicato mezzo; ed il tutto da rilasciarsi al maggior offerente, ed a pronto contante, con l'osservanza de' consueti regolamenti.

Tanto nell'indicata abitazione, quanto nella Stamparia Gismondi in piazza de' Prefetti, il giorno innanzi la detta Vendita si distribuiranno i consueti Cataloghi della medesima.

Roma 14 giugno 1847.

